



Comune di Mesenzana

PROVINCIA DI VA

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE N. 1 DEL 08/01/2026

OGGETTO: PROSECUZIONE INTERVENTO DI ASSISTENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA SVANTAGGIATA ANNO 2026 CIG: B9ADD11673

L'anno duemilaventisei del mese di gennaio del giorno otto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24.11.2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 23.12.2025, esecutiva, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie e gli obiettivi ai responsabili degli uffici e dei servizi per l'anno 2026;
- il decreto del sindaco n. 4 del giorno 17.06.2024 con il quale è stato confermato l'incarico di Elevata Qualificazione del Responsabile del Servizio finanziario, Simontacchi dott.ssa Daniela, per anni tre, stabilendo che in caso di assenza del dipendente incaricato, ovvero di incompatibilità per interesse proprio, le relative funzioni sarebbero state svolte interinalmente dal Sindaco;
- il decreto del Sindaco n. 1 del giorno 18.01.2025 con il quale è stato confermato l'incarico di Elevata Qualificazione all'Agente di Polizia Locale Borsellino Gabriele fino al 30.04.2027, stabilendo che in caso di assenza del dipendente incaricato, ovvero di incompatibilità per interesse proprio, le relative funzioni saranno svolte interinalmente dal Sindaco;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 17.06.2024, con la quale è stata attribuita al Sindaco Rossi rag. Alberto la responsabilità dei servizi personale, segreteria, affari generali, contratti, servizi sociali, servizi alle scuole, cultura e tempo libero, protocollo e archivio, anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica, relazioni con il pubblico, e dell'area tecnica, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.

DATO ATTO CHE a seguito di relazioni presentate dai servizi sociali:

- con proprio provvedimento n. 46 del 14.07.2021 era stato disposto l'inserimento della Signora omissis con decorrenza dal 14.07.2021, presso la omissis e con propri successivi provvedimenti nn. 57 e 65 del 2021 sono stati assunti i successivi impegni di spesa sino al 31.12.2021;
- con proprio provvedimento n. 71 del 15.11.2021, era stato autorizzato il trasferimento della signora omissis dalla omissis alla Omissis prevista per il 19.11.2023;
- con propri successivi provvedimenti nn. 3, 12, 23 e 68 del 2022, nn. 5, e 14 del 2023 e nn. 8, 16, 18,28 del 2024 e n. 14 del 2025 sono stati assunti impegni di spesa per la degenza della predetta persona presso la suddetta struttura sino al 31.12.2025.

VISTA la nota pervenuta al protocollo n. 7324 in data 17.12.2025 con la quale il servizio sociale ha richiesto la prosecuzione della degenza della sig.ra omissis presso la Omissis struttura dove è attualmente ospitata, per tutto il 2026, per garantire adeguata assistenza alla stessa, dove viene indicato che la retta giornaliera è di € 72,00, e la compartecipazione mensile dell'utente ammonta ad € 722,69.

RICORDATO che nella presente i riferimenti individuali sono omessi per esigenza di tutela della privacy.

VISTO il Decreto di nomina di Amministratore di sostegno n. 11698/2021 del 18.11.2021, a tutela della signora.

VISTI:

- la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la legge regionale n. 3/2008 rubricata “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
- il vigente regolamento comunale dei servizi sociali approvato con delibera di CC n° 3 del 13.03.2018 e modificato con delibera di CC. n° 29 del 07.11.2018;

RITENUTO provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il periodo Gennaio - Dicembre 2026.

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;

DATO ATTO che, considerato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000), per lo svolgimento dello stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023;

VISTI GLI ARTICOLI:

- 50 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che disciplina le procedure sotto soglia;
- 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 140.000,00 euro, IVA esclusa;

RITENUTO pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

PRECISATO che con nostra nota protocollo n. 7359 del giorno 18.12.2025 è stata richiesta l'offerta in Sintel per la prosecuzione del ricovero in struttura residenziale come indicato nella richiamata relazione dei servizi sociali per il periodo Gennaio 2026 – Dicembre 2026;

CONSTATATO che il suddetto operatore risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e pertanto è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

VISTO il report Sintel 211856850 conservato agli atti, protocollo n. 7571 del 30.12.2025 presentata nella procedura Sintel da parte della struttura Omissis che prevede un costo complessivo di € 26.280,00 (72,00*365) FC iva per il periodo Gennaio 2026 – Dicembre 2026 per la prosecuzione dell'intervento di assistenza in struttura residenziale della sig.ra Omissis .

RITENUTO di affidare la prosecuzione dell'intervento di assistenza in struttura residenziale presso la Omissis a favore di Omissis precisando che la quota a carico dell'ospite è di € 722,69 mensili e pertanto l'importo viene rideterminato in € 17.631,72 [(72,00*365)-(722,69*12)+24 bolli].

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti debbano provvedere all'assunzione di apposita decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti a contrarre;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la permanenza in una struttura protetta di un soggetto fragile ad elevato rischio di esclusione sociale,
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

DATO ATTO che l'appalto è stato registrato con CIG B9ADD11673;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

DATO ATTO che l'ISEE 2026 verrà consegnato agli uffici appena l'utente ne sarà in possesso, e si provvederà con un successivo atto all'eventuale ulteriore partecipazione da parte dell'utente, come previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 09.11.2023 (soglie ISEE – contributi e agevolazioni previste dal Regolamento Comunale dei servizi sociali).

RICORDATO che nella presente i riferimenti individuali sono omessi per esigenza di tutela della privacy.

VISTA la disponibilità dell'intervento di imputazione.

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte:

DI AUTORIZZARE la prosecuzione del ricovero in struttura residenziale della sig.ra Omissis presso la Omissis per il periodo Gennaio 2026 – Dicembre 2026.

DI IMPEGNARE per tutte le motivazioni sopra esposte, la somma complessiva di € 17.631,72 FC Iva, [(€72,00*365g) – (722,69*12mesi)+24 bolli] per il periodo Gennaio 2026 – Dicembre 2026 a favore della struttura Omissis come indicato dai servizi sociali, per la degenza della sig.ra Omissis con imputazione al capitolo 4100/20/1 missione 12 titolo 1 programma 5 macroaggregato 103 del bilancio corrente esercizio dotato della necessaria disponibilità.

DI DARE ATTO che il CIG. è: B9ADD11673.

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

DI CONFERMARE l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della generale conoscenza, all'Albo Pretorio e di disporne anche la pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023.

DI DARE attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 28 della legge 190/2012.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to: Rossi rag. Alberto

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

lì, _____

Il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Forte